



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



Monografie Edil-lab

ECONOMIA E FISCALITÀ

Nuova normativa in tema di Bilancio d'Esercizio

EF

Nuova normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura di Francesco Pellone.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. aprile 2017

Indice

A. Introduzione	Pag 02
B. Aspetti di riflessione	Pag 03
C. Principali novità	Pag 07
1. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma	Pag 08
2. Costi di ricerca e spese di pubblicità	Pag 09
3. La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione	Pag 16
4. Costi accessori alle ristrutturazioni dei debiti	Pag 19
5. Conti d'ordine	Pag 22
6. Ammortamento - Avviamento	Pag 23
7. Componenti straordinarie	Pag 24
8. Dividendi in bilancio dalla delibera	Pag 25
9. Derivati	Pag 26
10. Azioni proprie	Pag 36
11. Criterio del costo ammortizzato	Pag 40
12. Modifiche agli schemi di bilancio	Pag 44
13. Nota integrativa	Pag 52
14. Bilancio abbreviato	Pag 55
15. Micro imprese	Pag 56
16. Rendiconto finanziario	Pag 57
17. Bilancio Consolidato	Pag 58

A. INTRODUZIONE

Con la pubblicazione, in data 4 settembre 2015, sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, sono state introdotte numerose novità per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

Il decreto recepisce la direttiva 2013/34, introduce rilevanti modifiche al codice civile e al D.Lgs. 127/1991, modifica alcune norme del DLgs. 173/1997 (per le compagnie di assicurazione), del D.Lgs. 38/2005 (per disciplinare l'utilizzo degli IFRS degli intermediari finanziari) e del D.Lgs. 39/2010 (per adeguare il giudizio di coerenza del revisore).

Le nuove norme entrano in vigore per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati che cominciano dal **1° gennaio 2016**.

Ad eccezione della contabilizzazione:

- delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare la riserva del patrimonio netto, e
 - delle azioni proprie che sono portate a diminuzione del patrimonio netto,
- tutte le differenze "di *transition*" saranno imputate al conto economico alla data del 1° gennaio 2016, in ossequio all'OIC 29.

Come è facile immaginare gli effetti della riforma oltre ad avere un impatto di tipo "contabile", potrebbero originare ulteriori impatti, come ad esempio:

- sui sistemi informativi,
- sulla redazione dei budget,
- sui *ratios*,

- sui *covenants*,
- e potrebbero comportare delle responsabilità negli organi di *governance* (ad. es. art. 2446, 2447 c.c.).

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016.

Le **novità più importanti**, elencate agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015, riguardano:

- **i principi di redazione del bilancio**: con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. viene introdotta da un lato la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e dall'altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto;
- **gli schemi di bilancio**: con la modifica agli artt. 2424 e 2425 c.c. sono apportate una serie di novità allo stato patrimoniale e al conto economico.

B. ASPETTI DI RIFLESSIONE

L'art. 12 della riforma contabile stabilisce un preciso compito dell'OIC per l'implementazione delle nuove norme.

L'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 139/2015 stabilisce che: "L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 – bis, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.

L'OIC continuerà a declinare in via esemplificativa i principi generali contenuti nelle norme di legge con disposizioni di dettaglio.

Il presente documento ha lo scopo di trattare, in forma sintetica, le principali novità in materia di bilancio di esercizio e consolidato introdotte nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE.

Tale Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Nel contempo ha apportato innovazioni all'ordinamento contabile europeo, con l'obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d'esercizio in Europa.

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015 sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016, quindi a valere sui bilanci d'esercizio riferiti al periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, o quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare, riferiti a periodi successivi al 1 gennaio 2016, e riguardano essenzialmente i bilanci delle:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.).

Si precisa che se il bilancio 2015 è stato redatto con le regole ante D.Lgs. 139/2015, andrà riclassificato nel 2016 per poterlo comparare con le nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la eliminazione delle spese di ricerca e pubblicità dall'attivo patrimoniale e le componenti straordinarie del conto economico.

Inoltre, è da ricordare che sarebbe opportuno rivedere il piano dei conti adattandolo alle nuove esigenze dettate dalla nuova normativa e tenere conto delle nuove informazioni da inserire nella Nota integrativa.

Il D.Lgs. 139/2015, come si vedrà in seguito, ha introdotto norme del tutto nuove per la nostra prassi contabile, che hanno comportato l'adeguamento, seppur tardivo, di alcune disposizioni tributarie (art. 13 bis DL 244/2016), quali ad esempio la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a *fair value* e la valutazione dei titoli, oppure i crediti e debiti determinati in base al costo ammortizzato.

Al riguardo, l'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, al comma 3, prevede espressamente che gli aspetti tecnici delle nuove norme saranno definiti dai Principi contabili che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dovrà predisporre.

- **Le motivazioni della Direttiva 34/2013/UE**

La Direttiva 34/2013/UE ha recepito quanto deliberato dal Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011, il quale esortava a ridurre l'onere normativo gravante sulle imprese nel suo complesso, in particolare per le PMI, sia per l'Unione comunitaria che per le singole Nazioni, e proponeva misure intese a incrementare la produttività delle imprese attraverso l'eliminazione degli oneri amministrativi e in particolare il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

L'intento della Direttiva 34 è sinteticamente quello di una semplificazione per le imprese

di minori dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle di maggiori dimensioni.

- **Le novità recepite nel D.Lgs. 139/2015**

Una delle principali novità della Direttiva 34/2013/UE, recepita nel D.Lgs. 139/2015, è quella della suddivisione delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in categorie.

La suddivisione è effettuata in base a parametri che riguardano:

- a. il numero medio dei dipendenti,
- b. il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale,
- c. il livello dei ricavi.

Categorie e parametri

Categoria	Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi
Micro imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5;
	- Totale dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro;
	- Ricavi da vendite e prestazioni fino a 350.000 euro.
Piccole imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50;
	- Totale dello Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro;
	- Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro.
Medie e Grandi imprese	Tutte le altre.

C. PRINCIPALI NOVITÀ

Le principali novità riguardano:

- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
- Costi di ricerca e spese di pubblicità
- La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione
- Costi accessori alle ristrutturazione dei debiti
- Conti d'ordine
- Ammortamento avviamento
- Componenti straordinarie
- Dividendi in bilancio dalla delibera
- Derivati
- Azioni proprie
- Criterio del costo ammortizzato
- Modifiche agli schemi di bilancio
- Nota integrativa
- Bilancio abbreviato
- Micro imprese
- Rendiconto finanziario

Nelle pagine seguenti si approfondiranno i vari argomenti.

1. PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Con la riforma viene data maggiore enfasi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Infatti è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 2423-bis c.c. (principi di redazione del bilancio) il quale dice che: "la rilevazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

Prima del recepimento della Direttiva 2013/34 l'art. 2423-bis c.c. già richiamava la necessità di tenere conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, tuttavia questa disposizione ha creato alcuni problemi applicativi, soprattutto perché il riferimento alla "funzione economica" spesso è stata associata al criterio della destinazione dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

Ora è stato chiarito che il postulato della "prevalenza della sostanza" deve essere riferito al contratto o all'operazione, così come è inteso nelle norme internazionali.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma presenta, però, delle criticità riguardanti l'applicazione ai *leasing* finanziari.

Permangono, infatti, i dubbi sull'applicabilità ai *leasing* finanziari del metodo finanziario, poiché la riforma non ha modificato il n. 22) dell'art. 2427 c.c. e dunque sembra essere confermata la necessità di fornire le consuete informazioni nella nota integrativa e di rappresentare le operazioni di *leasing* finanziario con il metodo patrimoniale.

Per gli aspetti pratici ed applicativi la legge dispone che l'OIC aggiorni i principi contabili sulla base delle nuove disposizioni.

2. COSTI DI RICERCA E SPESE DI PUBBLICITÀ

È stato modificato lo schema di stato patrimoniale: a partire dal 1° gennaio 2016 non si possono più iscrivere nell'attivo patrimoniale né le spese di pubblicità né le spese di ricerca applicata che l'OIC 24 consentiva di capitalizzare.

I costi di pubblicità sostenuti dal 2016 vanno tutti spesi a conto economico, mentre possono essere capitalizzati solo se soddisfano tutti i requisiti stabiliti per i costi di impianto e di ampliamento, definiti dal nuovo principio contabile come i costi che si sostengono in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quale la fase pre operativa: i cosiddetti costi di start up, la fase di accrescimento della capacità operativa, inteso come una vera espansione in attività precedentemente non perseguite, e la fase di ampliamento anche di tipo quantitativo, purché di misura straordinaria.

Novità spese pubblicità: rettifica al patrimonio netto (se capiente) → Il decreto legislativo 139/2015 ha eliminato la capitalizzazione delle spese di pubblicità, a meno che esse possano riferirsi ad una fase di start up o a un nuovo business, nel qual caso possono essere classificate come impianto e ampliamento ed in quanto tali capitalizzabili. Il fatto è che la norma è retroattiva, quindi bisogna eliminare il residuo da ammortizzare degli anni pregressi dal bilancio 2016.

Se ci fossero le caratteristiche di cui sopra (spese di pubblicità riferite ad una fase di start up o a un nuovo business), si potrebbe riclassificare tale voce tra i costi di impianto e ampliamento e continuare il suo ammortamento, se invece bisogna

eliminarle (da valutare le tipologie di spese capitalizzate) la voce dell'attivo patrimoniale, secondo l'OIC 29, che tratta le rilevazioni contabili a seguito di variazione di principi contabili, bisogna *“stornarla”* con il patrimonio netto (*“Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”*) se capiente, in mancanza di capienza del patrimonio netto, l'importo del residuo da ammortizzare, va tutta a conto economico.

In considerazione del fatto che è venuta meno la classificazione in conto economico degli oneri e dei proventi straordinari, l'impatto complessivo del cambiamento di principio contabile non è imputato tra i componenti straordinari, in ossequio all'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri di gestione).

L'eliminazione dall'attivo delle spese di pubblicità capitalizzate in precedenza non genera costi fiscalmente deducibili, ma si prosegue il processo di ammortamento fiscale avviato fino al 2015 (occorre fare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi).

Nello specifico: i **costi di ricerca** fanno parte delle immobilizzazioni immateriali e, per il Principio contabile OIC 24, essi si concretizzano nell'applicazione dei ritrovati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di nuovi o sostanzialmente migliorati materiali, dispositivi, prodotti, processi o servizi prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

Al riguardo il Principio contabile OIC 24 suddivide i costi di ricerca e sviluppo in tre categorie:

- per la ricerca di base;
- per la ricerca applicata;
- per lo sviluppo.

È da precisare che, in particolare, per i costi di sviluppo la sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione e, pertanto, per essere capitalizzati secondo il suddetto principio essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:

- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- essere riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- essere recuperabili.

Con il recepimento della Direttiva 34/2013 nel D.Lgs. 139/2015 si sono adeguate le norme del Codice Civile e i Principi Contabili Nazionali con quelli internazionali e, pertanto è opportuno e utile rilevare che il Principio Contabile Internazionale IAS 38, in maniera categorica, stabilisce che, a differenza dei costi di sviluppo, nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca debba essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali; pertanto esse vanno imputate al conto economico nel momento in cui vengono sostenute.

In sostanza tale Principio distingue l'attività derivante dalla fase di ricerca, da quella derivante dalla fase di sviluppo di un progetto interno. La fase di ricerca va rilevata

come costo nel momento in cui è sostenuta e pertanto imputata al conto economico, mentre la fase di sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata purché sia dimostrata:

- A. la fattibilità tecnica, ovvero la possibilità di completare l'attività immateriale per poi utilizzarla o venderla;
- B. la disponibilità di risorse tecniche e finanziarie necessarie per completare lo sviluppo dell'attività immateriale e per pervenire al suo successivo utilizzo o vendita;
- C. la capacità di valutare in modo attendibile il costo imputabile alla predetta attività durante la fase di sviluppo;
- D. la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.

In sostanza, i costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili debbono innanzitutto riferirsi ad un progetto per la realizzazione di un prodotto o di un processo chiaramente definito.

Tra i principali costi di ricerca e sviluppo possono essere enumerati: costi del personale impegnato nelle relative attività, costi dei materiali e servizi utilizzati, costi indiretti (escluse le spese generali e amministrative), oneri finanziari sostenuti direttamente per l'attività di ricerca e sviluppo, ammortamenti dei relativi cespiti. È inoltre da ribadire che al fine di poter capitalizzare i costi di sviluppo è necessario che essi abbiano utilità pluriennale, in presenza di benefici che si manifestino in più esercizi.

Casi pratici per le imprese di costruzione - Particolare attenzione va ai costi di gara.

I costi sostenuti per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli di partecipazione a gare, debbono essere imputati al conto economico dell'esercizio in cui essi vengono sostenuti, in quanto essi rappresentano il costo di attività di natura ricorrente, necessaria per lo svolgimento della normale attività commerciale o di procacciamento degli affari dell'impresa.

Le spese per gare sostenute prima dell'acquisizione del contratto (a condizione che lo stesso sia acquisito) possono essere differite come i costi pre-operativi della commessa e, pertanto, trattarli secondo i principi previsti per tali fattispecie nel documento Principi Contabili sui "Lavori in corso su ordinazione".

Le condizioni per poterli trattare come costi pre-operativi è che gli stessi siano specificamente sostenuti per una commessa definita e l'assegnazione della commessa all'impresa che ha sostenuto tali costi avvenga entro la data in cui questa redige il proprio bilancio, ovvero sia ragionevolmente certa a tale data e, infine, il costo così sostenuto sia recuperabile attraverso il margine generato dalla commessa.

Si precisa, inoltre, nel citato documento, che i costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione o il processo produttivo, quali:

- i costi di progettazione e quelli per studi specifici per la commessa, sostenuti dopo l'acquisizione del contratto;
- i costi di organizzazione e di avvio della produzione (per lavorazioni in stabilimento);

- i costi di impianto e di organizzazione del cantiere, cioè quelli di approntamento delle installazioni di cantiere, di trasporto in sito del macchinario, di allacciamento, eccetera.
- Se l'impresa adotta il criterio della commessa completata, i costi pre-operativi vanno rilevati tra le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione con gli stessi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere.

Se, invece, l'impresa adotta il criterio della percentuale di completamento per valutare la commessa, i costi pre-operativi debbono essere differiti quando sostenuti, ed ammortizzati in relazione all'avanzamento dei lavori, determinato con le modalità specifiche previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento.

Deducibilità fiscale – (fonte: Sole 24 ore)

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di spese di ricerca e di pubblicità, a decorrere dal bilancio 2016, possono avere effetti anche ai fini tributari.

In assenza di previsioni normative che regolino i riflessi fiscali della nuova impostazione di bilancio, la soluzione maggiormente condivisibile è quella di una piena applicazione del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, in modo che tali spese risultino deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Così facendo, una spesa di ricerca o di pubblicità imputata a conto economico nell'esercizio di sostenimento costituirebbe integralmente costo di periodo anche ai fini fiscali.

Si tratta di una soluzione già adottata dalla prassi dalle Entrate in sede di interpretazione del dettato dell'articolo 108 Tuir; secondo tale indirizzo, l'impostazione

contabile assume rilevanza anche ai fini tributari e se il costo è imputato al conto economico non è possibile rateizzarlo sotto il profilo reddituale, come potrebbe desumersi da un'altra lettura dell'articolo 108 Tuir. Il principio di derivazione, quindi, "travalica" quello della competenza derivante dagli articoli 109, comma 4, lettera a), e 108, commi 1 e 2, Tuir.

In altre parole, già per il passato è stato affermato che l'articolo 108 Tuir non è "autonomo" rispetto alla impostazione contabile adottata, anzi ne dipende. Una riscrittura dell'articolo 108 Tuir è comunque auspicabile in quanto norma già oggi foriera di dubbi interpretativi; inoltre, un intervento normativo consentirebbe di respingere le obiezioni che potrebbero essere sollevate in merito all'accoglimento del suddetto principio di derivazione in quanto non coerente con la clausola di invarianza del gettito di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 139/2015, a seconda della lettura che se ne fa di questa.

Effetti temporanei si avranno anche ai fini della formazione della base imponibile Irap; a fronte della deduzione immediata del costo, non si avranno quote di ammortamento dello stesso costo negli esercizi successivi. Più complesse appaiono le conseguenze che attengono al regime transitorio. L'impostazione preferibile, in termini di semplicità di applicazione, è quella già adottata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali per i soggetti IAS.

In sostanza, i costi non più capitalizzabili devono continuare ad essere dedotti secondo l'originaria imputazione temporale, mediante variazioni fiscali in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Sono considerate irrilevanti, sia ai fini della determinazione del

reddito sia del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili.

Analogo ragionamento può essere svolto per l'Irap. Anche in questo caso, la deduzione del costo residuo potrebbe essere consentita in base all'originario piano di ammortamento.

3. LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

La contabilizzazione dei Lavori in corso su ordinazione è stata solo marginalmente toccata dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 34/2013. L'OIC è comunque intervenuto sul principio "OIC 23 Lavori in corso su ordinazione", con modifiche che hanno riguardato la contabilizzazione dei costi pre-operativi nel caso di applicazione del criterio della percentuale di completamento con determinazione della stessa con il metodo del costo sostenuto.

In base alla definizione adesso contenuta nel paragrafo 13 dell'OIC 23, i costi pre-operativi sono sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione o il processo produttivo. Ne sono esempi i costi di progettazione, sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, i costi di organizzazione e di avvio della produzione per lavorazioni in stabilimento, ed ancora i costi per l'impianto e l'organizzazione del cantiere, cioè quelli per l'approntamento delle installazioni, per il trasporto del macchinario e per gli allacciamenti.

Il metodo del costo sostenuto

L'applicazione del metodo del costo sostenuto si basa sulla determinazione del rapporto tra costi progressivi sostenuti alla data di bilancio e costi previsti a vita intera per la realizzazione dell'opera, la cosiddetta percentuale di avanzamento, che consente di rilevare in bilancio la quota di ricavo maturato nell'esercizio con riferimento all'esecuzione dell'opera.

Delicata è la relazione tra i costi "pre - operativi", che come indica la stessa denominazione possono non essere rappresentativi di un effettivo "avanzamento" fisico dell'opera, pur essendo necessari per la realizzazione dell'opera, ed i costi "operativi" di commessa utilizzati per la determinazione dell'avanzamento.

Il rischio è che l'inclusione dei costi pre - operativi tra i costi di commessa possa determinare un artificioso incremento della percentuale di avanzamento e, dunque, determinare una sovrastima della stessa rispetto al reale avanzamento fisico dell'opera.

Chiarezza dalle modifiche

Le modifiche apportate all'OIC 23 fanno chiarezza sul punto: il paragrafo 57 precisa adesso che, nell'applicazione del metodo del costo sostenuto, la percentuale di avanzamento è determinata escludendo i costi pre-operativi dai costi di commessa a vita intera consuntivati alla data di bilancio. Ciò non vuol dire, naturalmente, che i costi pre-operativi vadano immediatamente addebitati al conto economico: essi infatti sono inclusi tra le rimanenze di lavori in corso e progressivamente rilevati a conto economico, attraverso la variazione di rimanenze di lavori in corso, in funzione

dell'avanzamento dei lavori determinato, appunto, con l'esclusione degli stessi costi pre-operativi.

Con tale nuova formulazione, che ha il pregio di essere di chiara ed immediata applicazione, diviene molto importante l'esatta identificazione dei costi pre-operati sulla base della definizione fornita dall'OIC 23.

Definizione che va necessariamente contestualizzata in relazione alle specifiche circostanze.

Elemento da considerare è la distinzione tra attività (costi) "esplicitamente" remunerate nel contratto di appalto e attività remunerate "implicitamente" dal committente attraverso la marginalità della commessa.

Per esempio i costi sostenuti per attività di esproprio delle aree di cantiere possono essere considerati pre-operativi nei casi in cui non siano chiaramente e separatamente remunerati dal contratto, e rimangono quindi in capo all'appaltatore, oppure possono essere considerati costi operativi di commessa nei casi in cui siano esplicitamente remunerati e liquidati (anche attraverso stati avanzamento lavoro) in quanto parte dell'opera commissionata.

La contabilizzazione delle riserve cd. "claim"

Il testo in grassetto segnala le parti aggiunte. L'OIC 23 fugge ogni dubbio circa la soglia per il riconoscimento contabile delle riserve - "claim" e degli altri corrispettivi aggiuntivi: essa è unicamente quella della "ragionevole certezza" e viene eliminato il riferimento alla "alta probabilità".

NUOVO OIC 23	OIC 23 VERSIONE 2014
<p>55. Tali corrispettivi aggiuntivi sono certi quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio; sono ragionevolmente certi quando, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è ragionevolmente certo che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica.</p>	<p>96. I corrispettivi aggiuntivi sono contabilizzati in base al principio della prudenza; pertanto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano ragionevolmente certi. Tale presupposto è soddisfatto quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica.</p>

4. COSTI ACCESSORI ALLE RISTRUTTURAZIONI DEI DEBITI

Nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito l'impresa debitrice, oltre a pagare eventuali commissioni che possono essere riconosciute ai creditori, quale contropartita delle concessioni ottenute, si trova spesso obbligata a sostenere i costi dei professionisti che forniscono servizi necessari alla ristrutturazione del debito.

Ci si riferisce ai compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione di piani (ex art 67 o 182 bis L.F.) o per la loro attestazione, nei casi previsti dalla legge, piuttosto che ai compensi per attività di *due diligence* o altri costi funzionali all'operazione di ristrutturazione, tra cui spese legali e notarili.

In molti casi tali servizi professionali comportano il sostenimento di costi rilevanti, il cui trattamento contabile risulta conseguentemente altrettanto rilevante.

Il vecchio regime

Le precedenti regole contabili contenute nel principio "OIC 6 – ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" prevedevano che i costi riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito dovessero essere rilevati a conto economico nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione, quali oneri straordinari e se d'importo rilevate, evidenziati tramite l'inserimento di un'apposita voce: "E21 – oneri derivanti dalla ristrutturazione".

Con riferimento agli eventuali oneri accessori precedentemente capitalizzati relativi al debito oggetto di ristrutturazione era prevista una rideterminazione della tempistica del loro processo di ammortamento sulla base delle nuove condizioni del debito. Tale impostazione era basata sull'assunto particolarmente prudente che fosse difficile dimostrare per tali costi una futura capacità di produrre benefici economici.

Le nuove regole dell'OIC 19

Con l'introduzione delle nuove regole contabili declinate dal paragrafo 73 del principio contabile "OIC 19 - Debiti", il trattamento contabile di tali costi accessori e di transazione risulta differenziato a seconda delle circostanze.

I costi di transazione sono infatti rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita nei soli casi in cui si ricada nelle circostanze che prevedono l'eliminazione contabile del debito originario, ovvero quando i termini contrattuali del "nuovo debito" differiscono da quelli del debito oggetto dell'operazione di ristrutturazione.

Il nuovo paragrafo 73 del principio contabile non fornisce indicazioni specifiche per distinguere le circostanze di modifica sostanziale dei termini contrattuali e, pertanto, un utile riferimento è costituito da quanto previsto dai principi contabili internazionali nelle circostanze.

In particolare, il paragrafo AG 62 del principio contabile internazionale "IAS 39 – Strumenti finanziari" indica che i termini sono considerati sostanzialmente difforni se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini contrattuali, determinato utilizzando il tasso d'interesse effettivo del "debito originario", si discosta del 10% o oltre dal valore del debito originario al momento dell'operazione di ristrutturazione. Nei casi in cui non siano riscontrabili modifiche contrattuali sostanziali, a differenza di quanto previsto in passato, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata dello stesso, secondo le regole del costo ammortizzato.

È utile infine precisare che le società al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2435 bis che possano utilizzare il criterio del costo ammortizzato su base volontaria, potranno

avvalersi del sopra commentato trattamento contabile nel solo caso in cui optino per tale scelta.

5. CONTI D'ORDINE

A seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art 2424 c.c., nello Stato patrimoniale non vanno più evidenziati i conti d'ordine.

Le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa, senza le relative scritture contabili.

Si ricorda che la loro funzione era quella di rilevare attraverso un sistema separato di scritture dei fatti di gestione che esistono giuridicamente nell'ambito dell'impresa, ma che non hanno ancora prodotto alcuna manifestazione patrimoniale ed economica.

In sostanza, i Conti d'ordine sono importanti solo al fine giuridico e pertanto non esistono gli estremi documentali per poter annotare l'operazione sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

Si riportano alcuni esempi di fatti che devono essere riportati nei conti d'ordine: i contratti stipulati per forniture da fare o da ricevere o per lavori da eseguire che comportano obblighi sanzionatori in caso di mancata esecuzione, oppure il caso di sottoscrizione di cambiali come avallante, oppure beni detenuti in garanzia o tutti i beni di terzi.

La lettera c) del comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs. 139/2015 sostituisce il n.9) dell'articolo 2427 c.c., quindi la nota integrativa deve indicare l'importo complessivo degli impegni,

delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

Inoltre, si chiarisce che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, sono distintamente indicati.

6. AMMORTAMENTO – AVVIAMENTO

Il D.Lgs. 139/2015 introduce alcune modifiche al c. 1 n. 6 dell'art. 2426 c.c. con riferimento all'ammortamento dell'avviamento.

Il nuovo testo dispone che “L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”.

La nuova norma dispone che l'avviamento è ammortizzato in base alla sua vita utile senza limiti temporali purché la vita utile sia determinabile in modo attendibile.

Se l'avviamento è a vita utile indefinita si ammortizza al massimo in 10 anni.

Novità → La norma prevede una deroga opzionale in merito all'ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2015: è consentito non modificare il piano di ammortamento originale.

Se, tuttavia, la società decidesse di non esercitare la deroga, dovrebbe applicare in modo coerente l'OIC 29 e modificare il piano di ammortamento.

7. COMPONENTI STRAORDINARIE

Sono stati abrogate dalle nuove norme le voci E.20 ed E.21, proventi e oneri straordinari.

In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione "E" che precedentemente li evidenziava.

Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota Integrativa la loro separata identificazione e il loro commento.

Difatti, l'art. 2427 c.c., nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota Integrativa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali". È al riguardo da precisare che un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell'impresa; l'impostazione è stata ribaltata.

In sostanza ora, se i proventi e oneri straordinari sono di ammontare apprezzabile essi vanno indicati e commentati in Nota Integrativa.

L'eliminazione dell'area straordinaria diminuisce la capacità di informare sulla genesi di formazione del reddito o sulle modalità di assorbimento dello stesso.

Novità: dati comparativi → Da un punto di vista operativo il cambiamento imposto dalla normativa di non evidenziare più nel conto economico le poste straordinarie, comporterà l'esame degli oneri e dei proventi straordinari iscritti nel bilancio 2015 perché dovranno essere adattati e riclassificati in una voce appropriata tra i costi/ricavi operativi.

8. DIVIDENDI IN BILANCIO DALLA DELIBERA

Tra le novità rilevanti dei proventi finanziari si segnala che: L'OIC 12 e l'OIC 21 eliminano la previsione che permetteva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dell'utile, a condizione che il bilancio della controllata fosse approvato dal suo organo amministrativo prima di quello della controllante. A partire dal 2016, si prevede solo che i dividendi "sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione".

È ragionevole ritenere che le società che hanno applicato il principio della maturazione dei dividendi negli scorsi anni possano applicare le previsioni del nuovo principio retrospettivamente.

Un'altra interessante conferma dell'OIC 21 riguarda la distribuzione delle riserve, che sono sempre considerate dividendi dal punto di vista civilistico, mentre dal punto di vista fiscale bisogna avere riguardo alla loro natura di utili o di capitale. A seguito della distribuzione della riserva, contabilizzata come dividendo, dovrà verificarsi che "il valore recuperabile della partecipazione" non sia diminuito al punto tale da rendere necessario evidenziare una perdita di valore da contabilizzare tra le minusvalenze da

valutazione. In tal caso il conto economico accoglierebbe sia un dividendo sia una svalutazione.

9. DERIVATI

Prima di iniziare a parlare dei derivati, è opportuno chiarire cosa è il *fair value*.

Il ***fair value*** rappresenta il valore intrinseco di un'attività reale o finanziaria (azioni e strumenti derivati). I metodi di analisi fondamentale (*Discounted Cash Flow Method, Dividend Discount Model, Economic Value Added, Gordon Growth Model*) sono tutti finalizzati al calcolo del valore intrinseco di azioni.

Il *fair value* può anche essere detto “prezzo teorico”.

Nei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) il *fair value* viene definito come “il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”.

Nell'analisi fondamentale, il *fair value* rappresenta il valore teorico del titolo, che viene confrontato con la sua quotazione di mercato (valore effettivo).

L'analisi ha, infatti, la finalità di valorizzare i titoli rispetto ai risultati economici e, di conseguenza, di verificare se la loro quotazione è sovrastimata (*fair value* minore del prezzo di mercato) o sottostimata (*fair value* maggiore prezzo di mercato).

Nei contratti derivati, il *fair value* rappresenta il “prezzo di equilibrio”. Più precisamente, nei contratti *future*, per *fair value* si intende il prezzo teorico al quale il *future* dovrebbe essere scambiato affinché per chi acquista il contratto sia indifferente la scelta tra

mantenere la posizione aperta fino alla scadenza e finanziarsi per l'acquisto del titolo sottostante.

Il *fair value* è in sostanza, il prezzo teorico di un contratto future che rende nulla la convenienza di operazioni di arbitraggio.

Nelle opzioni, il *fair value* rappresenta il prezzo al quale sia il venditore che il compratore raggiungono il *break-even* alla scadenza, ossia non realizzano né un guadagno, né una perdita.

I. Derivati

Il Legislatore rende obbligatoria la misurazione dei derivati in base al *fair value* con imputazione delle variazioni di *fair value* al conto economico, a meno che i derivati siano di copertura.

Il nuovo n. 11-bis dell'art. 2426 c.c. dispone che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al *fair value*. Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto”.

Nello stato patrimoniale sono state aggiunte specifiche voci per esporre la variazione di *fair value* alla data di chiusura dell'esercizio degli strumenti finanziari derivati:

➤ Se la variazione di *fair value* è positiva rappresenta un'attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, rivalutazioni per rettifiche di valore), a meno che sia un'operazione di copertura.

➤ Se la variazione è negativa alla data di bilancio (e quindi rappresenta un costo per la società) il derivato è rappresentato nello stato patrimoniale come un fondo per rischi e oneri, da classificare alla voce B.3 e il costo è iscritto nel conto economico alla voce D.19.d) “svalutazioni per rettifiche di valore”, a meno che si tratti di un'operazione di copertura.

Inoltre il nuovo comma 2 dell'art. 2426 c.c. prevede uno specifico riferimento ai principi contabili internazionali adottati dalla UE per le definizioni di strumento finanziario derivato, per il tema del *fair value* e dei modelli di valutazione generalmente accettati. Anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. applicano i medesimi criteri di valutazione.

Novità: identificare e valutare a *fair value* i derivati → A partire dal 1° gennaio 2016 le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile dovranno, per prima cosa, identificare tutte le operazioni che possiedono le caratteristiche di un derivato al fine di procedere alla loro iscrizione iniziale. È necessario che le imprese analizzino il proprio portafoglio di strumenti finanziari e identifichino quelli che soddisfano la definizione di “derivato”.

Si suggerisce di effettuare una valutazione al *fair value* dei derivati esistenti al 1° gennaio 2016 e rilevarli nell'attivo o nel passivo patrimoniale, a seconda del segno, con contropartita al conto economico, a meno che si tratti di un'operazione di copertura. L'iscrizione iniziale dei derivati non deve necessariamente essere rilevata in contabilità generale alla data di apertura dei conti; l'importante è che il bilancio 2016 contenga gli effetti sia della prima iscrizione sia delle variazioni di valore di *fair value*. Tuttavia si

ricorda che qualora la società dovesse divulgare dei dati intermedi (ad es. per i *covenants*, per operazioni straordinarie, oppure ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c.) dovrà considerare gli effetti del cambiamento nei principi contabili. Nel caso di derivati con segno negativo si dovrà anche accertare se nel bilancio 2015 la società aveva ritenuto probabile la fuoriuscita di risorse e conseguentemente aveva accantonato nel fondo rischi la passività stimata. In questo caso si dovranno effettuare gli opportuni adeguamenti, soprattutto nei casi in cui la società avesse accantonato nei fondi rischi valori differenti rispetto al *fair value*, sulla base di proprie stime e considerazioni circa la probabilità di future fuoriuscite di risorse.

Aspetti pratici → La tabella riportata di seguito , riepiloga i criteri di rappresentazione in bilancio dei derivati.

	Rilevazione iniziale	Misurazione successiva
Derivati non di copertura (speculativi)	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazioni a conto economico
Derivati di copertura di <i>fair value</i>	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazione conto economico
Derivati di copertura di flussi finanziari	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazioni in una riserva di patrimonio netto.
		Rigiro della riserva con imputazione al conto economico quando si verificano o si modificano i flussi finanziari attesi.

La norma generale prevede che i derivati siano sempre classificati nel portafoglio di negoziazione (valutati a *fair value* con contropartita a conto economico) a meno che siano designati come strumenti di copertura. In quest'ultimo caso, contrariamente alle disposizioni dello IAS 39, *l'hedge Accounting* è obbligatorio.

Il nuovo comma 11-bis dell'art. 2426 c.c. infatti dispone che: "... Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura"

II. Derivati – Embedded Derivatives

Il c. 1, n. 11-bis dell'art. 2426 c.c. dispone che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*. La norma italiana in pratica comporta sempre la separazione contabile di un derivato incorporato: tuttavia proprio perché il derivato è contenuto all'interno di un contratto ospitante spesso è di difficile individuazione.

La norma di legge non entra nel dettaglio delle modalità di individuazione o separazione del derivato incorporato. Tuttavia dispone di fare riferimento ai principi contabili internazionali omologati dalla UE per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “*fair value*”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” (nuovo comma 2 dell’art. 2426 c.c.).

La norma non cita espressamente i derivati incorporati: in attesa dei chiarimenti che fornirà l’OIC si ritiene applicabile lo IAS 39.

Aspetti pratici → L’accertamento dell’esistenza di un derivato implicito è effettuato verificando l’esistenza di particolari clausole contrattuali che modificano la natura economica del contratto principale e il relativo profilo di rischio inserendo elementi che, qualora fossero contenuti in un contratto a sé stante, sarebbero coerenti con la definizione di “derivato”.

Criticità: l’individuazione degli “embedded” → L’individuazione dei contratti derivati incorporati è un processo oneroso per le imprese perché comporta l’attento esame dei propri contratti alla ricerca di clausole le cui implicazioni economiche finanziarie soddisfino la definizione di “derivato”.

Pertanto ciò comporta un’analisi dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione, di prestazione di servizi, di finanziamento etc..

III. Derivati – Hedge Accounting Obbligatorio

Il nuovo c. 1 n. 11-bis art 2426 c.c. dispone che:

➤ le operazioni si considerano di copertura se all'inizio esiste una "stretta e documentata correlazione" tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.

tutti i derivati, compresi quelli incorporati, sono misurati a *fair value*.

➤ se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione di *fair value* del derivato è imputata direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

La riserva è poi imputata al conto economico nei modi e nei tempi del verificarsi delle variazioni di cassa. Dunque nel caso di *cash flow hedge* la norma italiana contiene disposizioni simili a quelle dello IAS 39: in Italia però è obbligatorio l'utilizzo del *cash flow hedge* al contrario delle norme internazionali.

➤ se lo strumento copre il rischio di variazione del *fair value*, "gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura". Dunque anche per il *fair value hedge* le disposizioni generali contenute nelle norme italiane sono simili a quelle dello IAS 39.

La norma di legge rimanda ai principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea per le definizioni di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "*fair value*",

di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”: tuttavia non fa alcun rimando allo IAS 39 per le applicazioni pratiche.

Novità: l'identificazione di tutti i contratti di copertura → Sarà opportuno procedere ad un'analisi del portafoglio per identificare i tipi di copertura ed effettuare una valutazione al 31 dicembre 2016 dei derivati (con le medesime considerazioni fatte nei punti precedenti).

Per i **fair value hedge**, oltre alla misurazione a *fair value* del derivato, occorrerà valutare in maniera simmetrica anche l'operazione coperta.

Per i **cash flow hedge** la valutazione a *fair value* del derivato comporterà l'iscrizione iniziale della riserva di patrimonio netto “VII - Riserva per operazioni di copertura”, che potrà assumere segno positivo o negativo a seconda del *fair value* dei derivati.

In contropartita si rileveranno i derivati, attivi e passivi. La riserva di copertura dei flussi finanziari rigirerà al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto, oppure al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Che cosa cambia:

COPERTURA DI FAIR VALUE

Derivati in essere al 1° gennaio 2016

I. Fair value positivo: *Rilevazione Contabile*

Derivati	a	Utili/perdite a nuovo
----------	---	-----------------------

II. Fair value negativo: *Rilevazione Contabile*

Utili/perdite a nuovo	a	Fondo strumenti finanziari derivati passivi
-----------------------	---	--

III. Elemento coperto (ad esempio il magazzino): *Rilevazione Contabile*

Rimanenze	a	Utili/perdite a nuovo
-----------	---	-----------------------

Successivamente

- Variazioni del derivato e dell'elemento coperto rilevante nelle voci D.18d) o D.19.d) del conto economico: per esempio se fair value si incrementa, "derivati a rivalutazione voce D.18d)".

- Variazione di Fair value elemento coperto (ad esempio le rimanenze): D19.d) a "Rimanenze".

COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI

Derivati in essere al 1° gennaio 2016

I. Fair value positivo: *Rilevazione Contabile*

Derivati	a	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
----------	---	--

II. Fair value negativo: *Rilevazione Contabile*

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	a	Fondo strumenti finanziari passivi
--	---	------------------------------------

III. Eventuale parte inefficace della copertura imputata nella voce utili/perdite a nuovo del patrimonio netto.

Successivamente

- Variazioni di Fair value del derivato imputate nella riserva (copertura efficace), rilasciata nel conto economico in base alle modalità dell'operazione. Per esempio, copertura del rischio di tasso d'interesse su un debito finanziario a tasso variabile, stipulando un contratto *interest rate swap* (Irs), imputazione negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi passivi nella voce di conto economico C.17.

10. AZIONI PROPRIE

È stato sostituito il comma 3 dell'art. 2357-ter c.c., che ora prescrive che: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo".

Novità: aspetti contabili → Le azioni proprie iscritte nell'attivo sono cancellate ed iscritte in una riserva negativa, da classificare alla voce "X – Riserva per azioni proprie in portafoglio" prevista dal nuovo schema di stato patrimoniale.

Con riferimento alla precedente riserva per azioni proprie costituita ai sensi del c. 3 dell'art. 2427-ter c.c. si ritiene che debba essere liberata.

È stato infatti abrogato il vecchio c. 3 dell'art 2357-ter c.c. che richiedeva l'iscrizione e il mantenimento in bilancio della riserva azioni proprie finché le stesse non fossero state trasferite o annullate.

Criticità: dati comparativi → Nel bilancio 2016 si porrà il tema di come adattare i dati comparativi. È preferibile adattare i dati dell'esercizio precedente eliminando dall'attivo le azioni proprie ed esponendole a diminuzione del patrimonio netto nell'apposita riserva. In questo caso, il totale del patrimonio netto non corrisponderà al totale del patrimonio netto pubblicato nel bilancio dell'esercizio 2015. Si ritiene tuttavia che tale fatto dovrà essere commentato nelle note al bilancio ricordando che si tratta di un semplice "adattamento delle voci dell'esercizio precedente". Si ricorda che il c. 5 dell'articolo 2423-ter c.c. dispone che se le voci non sono comparabili, quelle relative

all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Criticità: ripristino di passate svalutazioni → Se in passato erano state apportate svalutazioni per perdite durevoli di valore sulle azioni proprie in portafoglio, e, successivamente all'iscrizione iniziale della riserva negativa vengono meno i motivi che avevano indotto in passato la svalutazione, non è possibile effettuare il ripristino di valore.

Nello specifico: le società spesso acquistano le azioni proprie sul mercato per tenerle in portafoglio e successivamente annullarle o venderle. Il criterio di valutazione delle azioni proprie dipende, come tutte le attività finanziarie, dalla destinazione economica delle stesse (immobilizzi e circolante).

Il recepimento della Direttiva 34 ha innovato l'art. 2357-ter c.c. disponendo nel terzo comma, che: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo".

Pertanto, con tale modifica le azioni proprie anziché costituire voce propria dell'attivo del bilancio, vanno iscritte a decremento diretto del patrimonio, con impatti fiscali in caso di distribuzione ai soci (risoluzioni Agenzia delle Entrate 26/E/2011 e 12/E/2011).

Il trattamento fiscale delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 91 del TUIR "Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito".

Seguendo quanto previsto dall'art. 2424 c.c., le azioni proprie devono essere iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale separatamente dalle altre immobilizzazioni, nella

voce B) III-4) Immobilizzazioni finanziarie, oppure nella voce C) III-5) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (avuto riguardo della destinazione attribuita di cui all' art. 2423 bis c.c.).

Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie deve essere iscritta nel passivo, nella voce del Patrimonio netto, la voce A) VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio (riserva indisponibile, e quindi mantenuta fino all'annullamento o al trasferimento).

Se le azioni proprie in portafoglio devono essere annullate per effetto della riduzione del capitale sociale, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte e il valore nominale possono derivare tre situazioni:

- **i valori coincidono:** Le azioni annullate vengono eliminate dall'attivo e per un importo corrispondente viene ridotto il capitale. La riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile;
- **il valore nominale è minore del valore di bilancio:** in questo caso la riserva non è sufficiente per annullare le azioni in portafoglio, quindi per il residuo si dovrà ridurre una riserva disponibile;
- **il valore nominale è maggiore del valore di bilancio:** la differenza nella riserva per azioni non utilizzata genera un'ulteriore riserva anch'essa disponibile.

È da precisare che in ogni caso l'eventuale differenza, positiva o negativa, non concorre alla determinazione del reddito d'esercizio, bensì modifica il patrimonio netto dell'impresa.

Nell'ipotesi di realizzo di azioni proprie, la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di

reddito, che deve essere iscritto nel conto economico alla voce C. Proventi e oneri finanziari.

Di seguito si riportano degli esempi:

- **Annullamento di azioni proprie acquistate alla pari**

Capitale sociale		Riserva negativa
	a	azioni proprie

- **Annullamento di azioni proprie acquistate al di sopra della pari**

Diversi	a	Riserva negativa azioni proprie
Capitale Sociale		
Riserva libera		

- **Annullamento di azioni proprie acquistate al di sotto della pari**

Capitale Sociale	a	Diversi
		Riserva negativa
		azioni proprie
		Riserva libera

11. CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:

- a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale;
- aumentato o diminuito dall'ammontare cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;
- dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
- Con le modifiche introdotte:
- Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate dai titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.
- I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale	Attualizzazione →	Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di mercato se significativamente diverso dal tasso contrattuale.
	Costo Ammortizzato →	Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un'attività o passività finanziaria. Tale ripartizione è effettuata utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Di seguito si riporta l'attualizzazione secondo i nuovi OIC 15 e OIC 19:

Attualizzazione prevista solo per crediti e debiti commerciali	
OIC 15 - 2014	OIC 19 - 2014
1) Attualizzazione per crediti commerciali con scadenza oltre 12 mesi.	1) Attualizzazione per debiti commerciali con scadenza oltre 12 mesi.
2) I crediti finanziari a M/L termine sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa.	2) I debiti finanziari con scadenza oltre 12 mesi sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa.

Attualizzazione per TUTTI i crediti e i debiti		
Novità 1	Novità 2	Novità 3
...occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti e dei debiti.	Rilevazione iniziale del credito e debito (importo netto anziché lordo).	Determinazione della componente finanziaria sulla base del tasso di interesse di mercato.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione – costo ammortizzato e attualizzazione per i crediti e debiti oltre 12 mesi.

Crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale.	Senza corresponsione di interessi.	Si rilevano attualizzando il credito/debito al tasso di mercato.
	Interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.	

Caso pratico:

Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi:

- La società X in data 31 dicembre 2016 vende un immobile per € 1.000 alla società Y.
- Il pagamento è previsto a 24 mesi dalla fattura, senza corresponsione di interessi.
- Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a € 100.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Nuova Normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

OIC 2014		OIC 2016	
Crediti a Ricavi € 1.000	Dicembre 2016	Crediti a Ricavi € 1.000	Dicembre 2016
Ricavi a Risconti passivi € 100	Dicembre 2016	Ricavi a Risconti passivi € 100	Dicembre 2016
Risconti passivi a interessi attivi € 50	Esercizio 2017	Crediti a interessi attivi € 50	Esercizio 2017
Risconti passivi a interessi attivi € 50	Esercizio 2018	Crediti a interessi attivi € 50	Esercizio 2018
Credito in bilancio pari a € 1.000 Risconto passivo pari a € 100	Dicembre 2016	Credito in bilancio pari a € 900	Dicembre 2016

12. MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO

Di seguito si riportano le modifiche degli schemi di bilancio, le criticità ed altre novità.

Di seguito le principali modifiche degli schemi di bilancio:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO:

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Immobilizzazioni immateriali	1) Costi di impianto e di ampliamento, 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno, 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, 5) Avviamento, 6) Immobilizzazioni in corso e acconti, 7) Altre.	1) Costi di impianto e di ampliamento, 2) Costi di sviluppo, 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, 5) Avviamento, 6) Immobilizzazioni in corso e acconti, 7) Altre.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Nuova Normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Immobilizzazioni finanziarie	<p>1) Partecipazioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) altre imprese, <p>2) Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) verso altri, <p>3) Altri titoli,</p> <p>4) Azioni proprie.</p>	<p>1) Partecipazioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti, D-bis) altre imprese, <p>2) Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, D-bis) verso altri, <p>3) Altri titoli,</p> <p>4) Strumenti finanziari derivati attivi.</p>

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Nuova Normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Crediti	1) Verso Clienti, 2) Verso imprese controllate, 3) Verso imprese collegate, 4) Verso controllanti, 4 bis) Crediti tributari, 4 ter) Imposte anticipate, 5) Verso altri.	1) Verso Clienti, 2) Verso imprese controllate, 3) Verso imprese collegate, 4) Verso controllanti, 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, 5 bis) Crediti tributari, 5 ter) Imposte anticipate, 5 quater) Verso altri.

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1) Partecipazioni in imprese controllate, 2) Partecipazioni in imprese collegate, 3) Partecipazioni in imprese controllanti, 4) Altre partecipazioni, 5) Azioni proprie, 6) Altri titoli.	1) Partecipazioni in imprese controllate, 2) Partecipazioni in imprese collegate, 3) Partecipazioni in imprese controllanti, 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, 4) Altre partecipazioni, 5) Strumenti finanziari derivati attivi, 6) Altri titoli.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO:

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Patrimonio Netto	I. Capitale, II. Riserve da sopraprezzo delle azioni, III. Riserva di rivalutazione, IV. Riserva legale, V. Riserva per azioni proprie in portafoglio, VI. Riserve statutarie, VII. Altre riserve, VIII. Utili (perdite) portati a nuovo, IX. Utile (perdita) dell'esercizio.	I. Capitale, II. Riserve da sopraprezzo delle azioni, III. Riserva di rivalutazione, IV. Riserva legale, V. Riserve statutarie, VI. Altre riserve, distintamente indicate, VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, VIII. Utili (perdite) portati a nuovo, IX. Utile (perdita) dell'esercizio, X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Fondi per rischi ed oneri	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili, 2) Per Imposte, 3) Altri.	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili, 2) Per Imposte, 3) Strumenti finanziari derivati passivi, 4) Altri.

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Nuova Normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Debiti	1) Obbligazioni, 2) Obbligazioni convertibili, 3) Debiti vs soci per finanziamenti, 4) Debiti vs banche, 5) Debiti vs altri finanziatori, 6) Acconti, 7) Debiti vs fornitori, 8) Debiti rappresentati da titoli di credito, 9) Debiti vs imprese controllate, 10) Debiti vs imprese collegate, 11) Debiti vs imprese controllanti, 12) Debiti tributari, 13) Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale, 14) Altri debiti.	1) Obbligazioni, 2) Obbligazioni convertibili, 3) Debiti vs soci per finanziamenti, 4) Debiti vs banche, 5) Debiti vs altri finanziatori, 6) Acconti, 7) Debiti vs fornitori, 8) Debiti rappresentati da titoli di credito, 9) Debiti vs imprese controllate, 10) Debiti vs imprese collegate, 11) Debiti vs imprese controllanti, 11 bis) Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti, 12) Debiti tributari, 13) Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale, 14) Altri debiti.

CONTO ECONOMICO:

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Proventi ed oneri finanziari	15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.	15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Proventi ed oneri finanziari	<p>16) Altri proventi finanziari</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti,</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.</p>	<p>16) Altri proventi finanziari</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime,</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.</p>

Monografie Edil-lab/ Economia e Fiscalità/
Nuova Normativa in tema di Bilancio d'Esercizio ex D.Lgs. 139/2015

Voce bilancio	di	Come è attualmente	Come sarà
<p>Come attualmente: Rettifiche di valore di attività Finanziarie</p> <p>Come sarà: Rettifiche di valore attività passività finanziarie</p>	<p>è</p> <p>di</p> <p>di</p> <p>e</p>	<p>18) Rivalutazioni</p> <p>a) di partecipazioni,</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</p> <p>19) Svalutazioni</p> <p>a) di partecipazioni,</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</p>	<p>18) Rivalutazioni</p> <p>a) di partecipazioni,</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati.</p> <p>19) Svalutazioni</p> <p>a) di partecipazioni,</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati.</p>

Voce di bilancio	Come è attualmente	Come sarà
Proventi ed oneri straordinari	20) Proventi Proventi vari, Plusvalenza da alienazione. 21) Oneri Oneri vari, Minusvalenze da alienazioni, Imposte relative a esercizi precedenti	La voce sarà eliminata, i proventi e gli oneri straordinari saranno imputati per natura.

Di seguito si riportano le Criticità:

Operazioni intrattenute con imprese sottoposte al controllo delle controllanti: in considerazione del fatto che sia lo schema di stato patrimoniale che quello di conto economico prevedono l'indicazione dei dati comparativi nella redazione del bilancio 2016 sarà necessario segnalare i crediti, i debiti e i proventi finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti che sono stati riclassificati dalle voci "altri crediti, altri debiti e altri proventi". Le nuove righe dei prospetti introdotte dal recepimento della Direttiva 2013/34 non erano previste nei bilanci 2015. Da un punto di vista pratico si suggerisce, già dei bilanci al 31 dicembre 2015, di tenere in evidenza i crediti, i debiti e i proventi finanziari derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Di seguito si riportano le altre novità:

Conti d'ordine: maggiori informazioni nelle note al bilancio. La nuova normativa abolisce i conti d'ordine. Il n. 4.h) dell'art. 6 del D.Lgs. 139/15 abroga il 3° comma dell'art. 2424 c.c. L'iscrizione di impegni e garanzie "sotto la riga" è stata sostituita dalla richiesta di informazioni analitiche nella nota integrativa. Il nuovo comma 9 dell'art. 2427 c.c. dispone di indicare: "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati".

Aggi e disaggi di emissione: voci eliminate. Introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti: conseguentemente gli aggi e i disaggi sono portati a rettifica del valore di iscrizione del titolo o del prestito.

13. NOTA INTEGRATIVA

È stato modificato il comma 2 dell'art. 2427: ora è specificatamente richiesto che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale del conto economico devono essere presentate secondo l'ordine in cui sono indicate le relative voci nei prospetti. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nei principi contabili internazionali.

Sono state apportate numerose modifiche al contenuto della nota integrativa, le principali sono:

- 1) La ripartizione dei ricavi (dell'attività e per area geografica) deve essere sempre indicata in nota integrativa: nel nuovo n. 10 dell'art. 2427 le parole "se significativa" sono soppresse.
- 2) Con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del conto economico la nota integrativa descrive l'importo e la natura dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali.
- 3) Con l'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale la nota integrativa descrive l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; inoltre l'art. 2427 (n. 9) ora richiede di indicare distintamente gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
- 4) Oltre ai compensi, ora l'art. 2427 (n.16) richiede di indicare anche le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci.
- 5) Le operazioni con parti correlate devono essere sempre indicate: la nuova norma ha cancellato le parole "se rilevanti".
- 6) Sono richieste maggiori informazioni sui ratei/risconti.

In passato la vecchia formulazione del n. 7 dell'art. 2427 c.c. prevedeva l'indicazione della composizione delle voci solo quando il loro ammontare fosse apprezzabile. Ora invece, con l'introduzione di nuovi modelli contabili per la rilevazione di ratei e risconti

(ad esempio attraverso la ripartizione di taluni costi con il criterio del tasso effettivo di interesse) la rilevanza dell'informazione circa la composizione delle "classi generiche" è stata ritenuta dal legislatore di primaria importanza tanto da richiedere specifiche informazioni nella nota integrativa.

7) La descrizione degli eventi successivi (natura e ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici) non è più fornita nella relazione sulla gestione ma nella nota integrativa (art. 2427 n. 23); conseguentemente è stato abrogato l'ex n. 5 dell'art. 2428 c.c..

8) Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato sono nuove informazioni che devono essere indicate nella nota integrativa ai sensi dei n. 24 e 25 dell'art. 2427 c.c.;

9) La proposta di destinazione dell'utile e della copertura delle perdite deve essere ora indicata in nota integrava.

10) Sono state apportate alcune modifiche all'art. 2427-bis c.c. in merito alle informazioni sul fair value degli strumenti finanziari.

14. BILANCIO ABBREVIATO

Il bilancio abbreviato è formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, con esonero del Rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la Relazione sulla gestione.

Sono state, dunque, apportate alcune limitate modifiche all'art. 2435-bis c.c.:

- esenzione della redazione del rendiconto finanziario,
- facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
- Nota integrativa minima: criteri di valutazione (2427 n. 1); movimenti delle immobilizzazioni (2427 n. 3); l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (2427 n. 6 con modifiche); oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo (2427 n. 8); impegni e garanzie (2427 n. 9); costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427 n. 13); n° medio dipendenti (2427 n. 15); compensi, crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427 n. 16); operazioni con parti correlate (2427 n. 22-bis); accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427 n. 22-ter); eventi successivi (2427 n. 22-quater); nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (2427 n. 22-sexies).

15. MICRO IMPRESE

La nuova normativa introduce la categoria delle micro-imprese per le quali sono previste alcune semplificazioni.

Come già esposto a pagina 5 i parametri che classificano le Micro imprese sono:

Categoria	Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi
Micro imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5; - Totale dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro; - Ricavi da vendite e prestazioni fino a 350.000 euro.

Le "Micro imprese" sono solo obbligate a redigere gli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) con gli accorpamenti previsti per le "Piccole imprese".

Pertanto, per tali imprese, considerata la ridotta dimensione, il legislatore ha previsto l'esonero dall'obbligo di redazione della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario.

Però, le informazioni residuali ritenute rilevanti sono da riportare in calce allo Stato Patrimoniale (sono considerate tali, ad esempio: i compensi degli amministratori e sindaci, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute).

Per quanto concerne i criteri di valutazione essi sono simili a quelli descritti per le "Piccole imprese".

Anche per le Micro imprese vi è l'obbligo del deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese nei termini di legge.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti su riportati.

In sintesi: le micro imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata salvo le ulteriori semplificazioni previste dall'art. 2435-ter c.c..

Dunque gli schemi di bilancio (stato patrimoniale conto economico) e criteri di valutazione sono quelli determinati per la predisposizione del bilancio forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis (v. n. 8975).

16. RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario diventa un prospetto obbligatorio del bilancio, insieme allo stato patrimoniale e al conto economico (è stato modificato l'art. 2423 c.c.).

Inoltre il nuovo art. 2435-bis dispone di indicare anche i dati comparativi.

Sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (è stato modificato anche il secondo comma dell'art. 2435-bis c.c.) e le micro imprese (è stato introdotto l'art. 2435-ter c.c. "Bilancio delle micro-imprese").

Criticità: i dati comparativi → Nell'esercizio 2016, secondo le norme di legge, si dovranno indicare l'ammontare dei flussi del 2015.

Per questa ragione si deve predisporre il Rendiconto finanziario già per i dati esposti nel bilancio 2015, come per altro dispone l'OIC 10 in modo da poterlo utilizzare come dato comparativo nel bilancio 2016.

17. BILANCIO CONSOLIDATO

Il D.Lgs. 127/91 ha apportato delle modifiche al bilancio consolidato, che si riportano di seguito:

1) Sono state aggiornate le soglie quantitative a superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento di seguito elencate (occorre superare per due esercizi consecutivi due dei tre limiti sottoindicati):

A. 20.000.000 di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

B. 40.000.000 di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

C. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2) È stato introdotto un altro caso di esonero dal consolidamento, in attuazione del disposto dell'art. 23 par. 10 della direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/91.

3) È stato emendato il testo per poter esonerare una sub-holding dalla redazione del bilancio consolidato: è precisato che ai fini di ottenere l'esonero, la holding che controlla la sub-holding deve essere soggetta al diritto di un Stato membro

UE, deve redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato in base al DL127/91, oppure secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

4) È ora consentito alla società che fruisce dell'esonero della redazione del bilancio consolidato di depositare presso il registro delle imprese anziché una copia redatta in lingua italiana del bilancio consolidato della relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo una copia di tali documenti redatta nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, cioè l'inglese. La soluzione semplificata riduce gli oneri amministrativi alle imprese senza menomare i diritti di informazione dei terzi trattandosi di documenti redatti in lingua inglese.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 383 9



9 788886 983839